



# COMUNE DI CAPRIE

Città Metropolitana di Torino

## ESERCIZIO DOMICILIARE DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19: ADEMPIMENTI E TERMINI

Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 103 "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" all'art. 3 (esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario) precisa quanto segue:

limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza:

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre 2020 (cioè tra il 10 e il 5 giorno antecedente quello della votazione) l'elettore deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche (e-mail: [demografici@comune.caprie.to.it](mailto:demografici@comune.caprie.to.it) oppure [comune.caprie.to@legalmail.it](mailto:comune.caprie.to@legalmail.it)) i seguenti documenti:

- a) Una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso ed un recapito telefonico;
- b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020 (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19)

Entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione l'ufficiale elettorale del Comune di residenza comunicherà all'elettore, che ha fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, la sezione ospedaliera alla quale è stato assegnato.

In considerazione dei principi dettati dal D.L. n. 1/2006, convertito in L. n. 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgono nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari

Verranno, comunque, assicurate con ogni mezzo idoneo, la libertà di segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Caprie, 8 settembre 2020

IL SINDACO  
TORASSO Gian Andrea